



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 DEL 06-02-2024

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME DAI LUOGHI DEFINITI "SENSIBILI" (SCUOLE - OSPEDALI - CENTRI SPORTIVI - LUOGHI DI CULTO) PER L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E L'UBICAZIONE DI SALE DA GIOCO E SALE SCOMMESSE E DISCIPLINA DEGLI ORARI RELATIVE A TALI ATTIVITÀ'.

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di febbraio, il Sindaco **SPADOLA GIOVANNI**

Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM - 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un grave problema di salute pubblica che colpisce tutte le fasce sociali ed in particolar modo quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi eventi delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);
- a seguito dell'incremento di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro, con il Decreto Legge n 158 del 13 settembre, "**Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute**", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, è stato previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "**con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità**"

Considerato che:

- il D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all'art. 3, comma 2 così recita: **"il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"** e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 **"Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;**

- la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con Decreto Legislativo n.59 26.03.2010 - cosiddetta Direttiva Bolkestein - all'articolo 12 prevede che "nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art.8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica... la tutela dei consumatori... l'accesso e l'esercizio di un'attività possono ... essere subordinati al rispetto di...requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici";

- la Circolare n° 557/PAS.781.12001 del 23 giugno 2010 nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. per esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e video lottery terminal (VLT) e negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base di poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.E.L. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici";

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 **Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati;**

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 **"Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all' art 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";**

- il Decreto direttoriale 27/07/2011 **"Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;**

- il Decreto Legge 13/8/2011 nr. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/9/2011 nr. 148, consente di stabilire **"restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche" ivi compreso "il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area"**, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

- la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d'azzardo "...sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete

pubblica, materie che non rientrano nell'ambito 'dell'ordine pubblico e della sicurezza' di competenza esclusiva dello Stato";

- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia) all'articolo 31 comma 2 recita "**....secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti" limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali"**;

- il Decreto Legge n° 158/2012 - convertito in legge n° 189/2012 - "**Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"**;

- il 23 dicembre 2011 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha sentenziato che " va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all'art. 50, comma 7, del TUEL Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS, in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa che ne è destinataria";

- con le Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i magistrati hanno: "**avuto sia modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute"**;

- con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che "**è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale;**

- il TAR Piemonte con Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 dichiara, in conformità ai dettati della Corte Costituzionale; che "**...l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del Dipartimento "Patologia delle dipendenze" dell'ASL TO3 nel quale si è evidenziata l'importanza di una 'sensibilizzazione degli Enti Locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro' volta soprattutto a sollecitare l'emanazione di regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati e afferma anche che ... "** il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 31 c.2. del d.L. 201/2011, ne consegue la legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli i orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli

apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. Ludopatia. ";

- il TAR Veneto, Sez. III del 16 luglio 2015 n. 811 ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio comunale: **"...la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l'esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T. U.EE.LL. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale";**

- il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione/spengimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;

- al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno.

VISTA l'intesa sancita in sede di conferenza unificata tenutasi in data 7 settembre 2017, con la quale - tra l'altro - è stata riconosciuta agli Enti Locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco in argomento delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco;

VISTA la circolare 557/PAS/U/U/003881/12001 del 19/03/2018 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno - recante indicazioni operative sulle distanze minime da luoghi sensibili in sede di rilascio della licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S.;

VISTA la Circolare n° 557/PAS/U/007081/12001(1) del 21/05/2018 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale, con la quale sono state emanate disposizioni applicative e procedurali riguardanti gli orari di funzionamento, le distanze minime delle sale gioco in argomento a seguito dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 07 settembre 2017 ed in particolare è stato precisato che le disposizioni inerenti le distanze minime delle sale gioco ed i cosiddetti siti "sensibili", si applicano alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia in corso alla data della circolare medesima del 19/03/2018 n° 557/PAS/U/003881/12001 del Ministero dell'Interno;

VISTA la nota della Questura di Siracusa prot. n° 0026798 del 30/05/2018 - acquisita al prot. gen. di questo Ente in data 31/05/2018 al n° 13499, con la quale è stato espressamente richiesto se alla data odierna risultasse adottata per il Comune di Melilli apposita ordinanza sindacale che regolamenti le distanze minime dai luoghi sensibili, gli orari di apertura e chiusura delle attività in argomento, ovvero sia stato adottato dal Consiglio Comunale apposito Regolamento sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi di intrattenimento e svago.

VISTA la legge Regione Sicilia n° 28 del 22 dicembre 1999 -Titolo IV "Orari di Vendita;

VISTA la Circolare dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia n°1 del 21 marzo 2013;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 21 ottobre 2020, n. 24 che recita.

Art. 6 "Competenze dei comuni. Distanze minime"

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da DGA, e' vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonche' la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili di cui all'art. 1, commi 3 e 4, misurata in base al percorso pedonale piu' breve, inferiore a:

a) 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

b) 500 metri per i comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti.

2. I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi «Slot? No Grazie!» di cui al comma 3 dell'art. 5, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo autorizzato.

3. I centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili, ai sensi dell'art. 1, qualora soddisfino le seguenti condizioni:

a) risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicita';

b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.

4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto dal comma 1:

a) ~~la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;~~ **Abrogato dalla Legge Regionale n. 18 del 21.07.2021;**

b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attivita'.

6. E' ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui alla lettera a) del comma 6 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, con le modalita' e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dal comma 943 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni.

7. E' ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.

8. Spetta al comune la competenza sui controlli, tramite la polizia locale, sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo e di garantire il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dalla legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

9. I comuni prevedono, nella fascia notturna nonche' nella fascia oraria di ingresso e di uscita scolastiche, sospensioni orarie nell'attivita' di gioco con vincita in denaro praticata con gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

9 bis Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto.
Articolo aggiunto dalla Legge Regionale n. 18 del 21.07.2021.

VISTA la Legge Regionale del 21.07.2021, n. 18 che modifica la lettera a) comma 5 del citato art. 6;

Tutto ciò premesso, dato atto che:

- recenti studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche "Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco problematico nella popolazione generale italiana" di M. Scalese et ali., pubblicato sul numero 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze, pagg. 12 e seguenti, marzo 2016, affermano che "...il dato che se ne ricava è assolutamente clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco ogni giocatore di apparecchi automatici di gioco perde in media oltre 400 euro al mese solo in questo gioco ...questo dato giustifica ampiamente i provvedimenti di contenimento dell'offerta specificamente studiati ver sii apparecchi automatici di gioco messi in campo da un numero via via crescente di enti locali";

- riferendosi alle più prudenti stime nazionali (Studi IPSAD e ESPAD) che attestano il dato della prevalenza di giocatori patologici sulla cifra di 200.000 in Italia e di giocatori comunque problematici in circa 800.000 e proporzionando i dati al territorio comunale si può ipotizzare una prevalenza di non meno di (dividere per 300 il numero degli abitanti) giocatori patologici e (dividere per 75 il numero degli abitanti) giocatori problematici, dei quali circa l'80 % con dipendenza da slot-machine e da Video Lottery ;

• soggetti in trattamento rappresentano, quindi, solo la punta dell'iceberg e ciò rende di particolare rilievo ciò che può essere messo in campo, al di fuori degli ambulatori sanitari, per arginare il fenomeno;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito, senza impedire del tutto il loro utilizzo, per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;

CONSIDERATO che siffatti provvedimenti sono stati ad oggi adottati da numerosi Comuni Capoluoghi di Provincia ed altri Comuni dislocati in tutto il territorio italiano;

RITENUTO quindi opportuno intervenire per ridurre il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l'accesso delle persone per le quali è più rilevante un intervento di tutela della salute, gli anziani e gli adolescenti;

RITENUTO, ancora, opportuno intervenire per contrastare il grave fenomeno delle ludopatie e/o gioco compulsivo e/o d'azzardo che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche sul territorio comune di Siracusa e che rischia di pregiudicare la salute pubblica ed il benessere individuale e collettivo;

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti,

ORDINA

1) stabilire, a far data dal giorno di pubblicazione della presente Ordinanza:

è VIETATA, in applicazione dell'art. 6 della Legge Regionale n. 24 del 21.10.2020, l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali che Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui al comma 6, art. 110, T.U.L.P.S. **localizzati a meno di 300 (trecento) metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da:**

- ISTITUTI SCOLASTICI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO
- LUOGHI DI CULTO
- CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE
- CENTRI GIOVANILI
- ALTRE STRUTTURE CULTURALI
- CENTRI RICREATIVI
- CENTRI SPORTIVI FREQUENTATI PRINCIPALMENTE DA GIOVANI
- STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI- RESIDENZIALI OPERANTI IN AMBITO SANITARIO O SOCIO-ASSISTENZIALE

Le suddette disposizioni inerenti le distanze minime delle sale gioco ed i cosiddetti siti "**sensibili**", si applicano alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia in corso alla data della circolare medesima del 19/03/2018 n° 557/PAS/U/003881/12001 del Ministero dell'Interno;

2) di stabilire a far data dal giorno di pubblicazione della presente Ordinanza i seguenti orari di esercizio dell'attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con

vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex art. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S., così come di seguito indicato:

Orari di esercizio delle sale gioco autorizzate ex art. 86 T.U.L.L.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling)

PERIODO SCOLASTICO (dal 15 SETTEMBRE AL 15 GIUGNO)

DA LUNEDI' A DOMENICA - COMPRESO I FESTIVI - DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 13,00 e DALLE ORE 16,00 ALLE 23,00

PERIODO NON SCOLASTICO (dal 16 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE)

DA LUNEDI A DOMENICA - COMPRESO I FESTIVI - DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 13,00 e DALLE ORE 15,00 ALLE 24,00

Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. Regio Decreto 773/1931 collocati:

- a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.);
- b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.);

PERIODO SCOLASTICO (dal 15 SETTEMBRE AL 15 GIUGNO)

DA LUNEDI A DOMENICA - COMPRESO I FESTIVI - DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 13,00 e DALLE ORE 16,00 ALLE 24,00

PERIODO NON SCOLASTICO (dal 16 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE)

DA LUNEDI A DOMENICA - COMPRESO I FESTIVI - DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 13,00 e DALLE ORE 15,00 ALLE 24,00

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.

3) di disporre che tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente, è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20X30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;
- obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi;

4) di prevedere che - fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale - la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

5) L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco di cui alla lettera a) del comma 6 dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, in violazione delle distanze previste dal comma 1 dell'art. 6, e' punita con una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro e in caso di reiterazione con una sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000 euro.

6) Inoltre, in caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110 del T.U.L.P.S.. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

7) è dato mandato al Settore VII Tecnico-Urbanistica, Ufficio S.U.A.P. ed al Settore V Polizia Municipale, ciascuno per quanto di competenza, di attivare tutte le procedure occorrenti derivanti dalla presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune di Rosolini e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa.

Al Corpo di Polizia Municipale è demandata la verifica del rispetto della presente ordinanza.

La presente sostituisce tutte le precedenti Ordinanze in materia.

Contro la presente ordinanza, è possibile esperire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza verrà comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Siracusa, alla Questura di Siracusa, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rosolini, al Comando Guardia di Finanza di Siracusa, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, al Corpo della Polizia Municipale di Rosolini e al Commissariato di P.S.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SPADOLA GIOVANNI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-02-2024 al 21-02-2024

Lì 06-02-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
SPADOLA GIOVANNI